

STATUTO

Lucertola Ludens APS



DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1 - Definizione

L'associazione "Lucertola Ludens APS", (di seguito denominata Associazione nel presente testo) associazione di promozione sociale con sede legale nel Comune di RAVENNA, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Condividendone le finalità, l'Associazione "Lucertola Ludens APS" aderisce all'Associazione e rete associativa "ARCI APS", utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2 – Attività di interesse generale – Scopi - Compiti

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri/e soci/e, come dell'intera comunità, , ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, operante nei settori *ricreativo, culturale, ambientale ed a promozione della cultura ludica partecipata*.

Sono attività prioritarie dell'associazione dirette agli/alle associati/e, loro famigliari e terzi : **le seguenti Attività di interesse generale** di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza,

di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'associazione si identifica nello slogan **"a promozione della cultura ludica partecipata"**, e con esso si considera il gioco a tutti gli effetti come "cultura", in riferimento a tutte le fasce d'età, e si promuovono azioni sul territorio affinché lo stesso risulti il più possibile attuato DAI e CON i bambini/e e gli adulti, piuttosto che PER loro. Questo in quanto si crede che la partecipazione ed il protagonismo siano la chiave di coinvolgimento nel definire i problemi che ostacolano l'adempimento e l'implementazione dell'ART. 31 della Convenzione di diritti dell'infanzia/adolescenza e per trovare risposte ad essi.

Nello specifico, l'associazione ha maturato un sapere, un saper fare ed una consapevolezza a riguardo del gioco, del giocare e dei giocattoli, soprattutto se riferiti alla tradizione ed al suo rinnovamento, tramite il riutilizzo e riciclo di oggetti, materiali di uso comune e di scarto di lavorazione, ricercando nel risultato un buon valore estetico e coerenza con i valori della sostenibilità.

In particolare gli SCOPI dell'Associazione sono:

1. promuovere la solidarietà, l'inclusione sociale, la cittadinanza attiva e la progettazione partecipata;
2. essere testimonianza educativa che punti a ridefinire cornici interpretative (piuttosto che trasmettere verità date) sull'ambiente, la natura, la cultura, l'arte, la creatività, il gioco nelle sue molteplici forme ed espressioni, che spinga al cambiamento (piuttosto che adattarsi a qualcosa di predeterminato), che stimoli la responsabilità (piuttosto che il mantenimento di convinzioni), secondo un approccio allargato, aperto ed interdisciplinare (sistemico);
3. essere un "laboratorio" di idee capace di educare all'incertezza, alla bellezza, al "meticciamiento", all'incontro con l'altro/a e gli/le altri/e;
4. impegnarsi nel suo fare quotidiano nell'orizzonte epistemologico della complessità e della decrescita, dando il proprio contributo nel decolonizzare l'immaginario mercificatore dominante, riscoprendo la poesia, il gioco, l'allegria, la gratuità e la convivialità del vivere e del fare assieme;
5. promuovere il bioregionalismo e la cittadinanza planetaria; il Manifesto dei "Diritti Naturali di bimbe e bimbi" di Gianfranco Zavalloni; il progetto UNICEF "Città amiche dei bambini e delle bambine"; la Convenzione dei diritti dei bambini/adolescenti ed in particolare modo il suo Art. 31 (considerando la rinnovata forma del Commento Generale N.17 all'Art.31); il ricordo di Medio Calderoni e della sua opera da aquilonista, testimone di talento della cultura ludica partecipata;
6. in continuità con il passato, valorizzare e divulgare l'esperienza pluriennale maturata durante l'opera di promozione e tutela del Centro La Lucertola attraverso corsi di formazione e ogni mezzo di comunicazione come mostre, libri, pubblicazioni periodiche, articoli su riviste e giornali, video e altri supporti multimediali.

Per la realizzazione dei suddetti scopi l'associazione assume in particolare i seguenti COMPITI:

- La promozione, il coordinamento e la gestione di Centri della cultura ludica, di Centri di Educazione Ambientale, Biblioteche, Ludoteche, Centri gioco-laboratori di manualità ludica-creativa ed artistica, e/o nell'ideazione e realizzazione di qualcosa di simile e proprio (esempio il progetto "Ludica").
- Promuovere, progettare, gestire, sostenere, partecipare, documentare e valutare:
 - ✓ attività didattiche e metodologiche, interventi e laboratori nelle agenzie scolastiche, extrascolastiche e presso la sede operativa dell'associazione, al fine di creare un circuito di divulgazione, promozione ed approfondimento degli obiettivi sopra citati; attività di animazione urbana (quali feste ed eventi di piazza e strada, festival, sagre, feste tradizionali di città e di paese, del vicinato ecc.);
 - ✓ attività di ricerca, di formazione, informazione, sensibilizzazione, convegni, forum, con scambi di esperienze nell'ambito ludico (gioco, giocare e giocattolo dalla sua linea primitiva a quella

tradizionale e moderna e della post-modernità, nelle diverse culture ludiche, soprattutto rivalutando tutto ciò che è “il sano divertirsi con poco” e l'arte del “fai da te” con buona valenza estetica), pedagogico, socio-culturale, artistico, ambientale, mostre, installazioni, scrittura di testi da pubblicare;

✓ nonché situazioni in cui poter esercitare esperienze formative per studenti/esse e gli stessi/e soci/e.

- Promuovere e portare a termine azioni progettuali collettive e condivise sulle aree tematiche dei diritti, del gioco, dell'animazione, della pedagogia socio-culturale e dell'educazione civica e ambientale e più allargato della cittadinanza attiva, dell'educazione alla pace e buona/nonviolenta gestione del conflitto, del dialogo e comprensione interculturale ed inter-generazionale, tra i generi, in ambito nazionale ed internazionale; soprattutto promuovere l'intreccio tra gioco ed accesso all'arte e alla cultura (come stimolato dall'Art.31 della Convenzione), contribuire a definire, indagare, rimuovere gli ostacoli al gioco, soprattutto se libero ed all'aperto, riconoscendo nell'incremento dell'autonomia, protagonismo ed indipendenza dei minorenni esercitate nel loro ambiente di vita le vere risposte al problema.
- Collaborare con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento socio-culturale.
- Realizzare un laboratorio ecologico permanente che raccolga e trasformi i materiali di scarto domestico e industriale in giocattoli e oggetti creativi.
- Svolgere qualunque attività connessa ed affine-idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art.3 – Attività diverse

Oltre alle Attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei/delle soci/e.

L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nel rispetto delle normative di riferimento.

Art. 4 – Volontarietà e prestazioni di esperti

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/LE SOCI/E

Art. 5 – Libertà di associarsi

Il numero dei/delle soci/e è illimitato. Possono essere soci/e dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Può diventare socio/a chiunque si riconosca nel

presente Statuto, indipendentemente dalla propria età, identità/orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, background e status socio culturale.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 – Domanda di adesione nuovi soci/e

Chi intende essere ammesso/a come socio/a dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, documento ufficiale di identità, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 7 – Esaminare le domande di adesione

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri/e da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio/a abbia i requisiti di cui all'art.6.

All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della Quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il/la richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio/a. La comunicazione di accettazione a socio/a è assolta con la consegna della tessera sociale. La dove non sarà materialmente possibile la consegna immediata lo si comunicherà via email o altra forma.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel Libro soci/e.

Nel caso di diniego da parte del consigliere delegato al tesseramento, la richiesta di ammissione a socio/a verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni. Persistendo il diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato/a, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di garanzia dell'associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'Assemblea dei Soci/e.

Art. 8 – Diritti dei/delle soci/e

I/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'associazione;
- contribuire all'elaborazione di progetti e del programma di iniziative
- riunirsi in assemblea per discutere e votare fin dal momento in cui acquisisce la qualifica di socio, sulle questioni riguardanti l'associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione nei modi e nei limiti fissati dai Regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere ed approvare eventuali Regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organi sociali;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del Terzo settore

- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà rispondere entro venti giorni per concordare le modalità di tale accesso.

Art. 9 – Doveri dei/delle soci/e

Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo Statuto, il Regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la Quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci/e.

La Quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

In mancanza di Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Regolamento del Comitato territoriale ARCI.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO/A

Art. 10 – Perdita qualifica

La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della Quota sociale nei termini prescritti dal Regolamento/Statuto;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Il mancato pagamento della Quota associativa annuale nei tempi previsti (entro quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, vedi ART. 14), a seguito di sollecito di versamento (anche collettivo), comporta la decadenza dell'associato/a senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei e delle soci/e.

Art. 11 – CD e azioni disciplinari verso soci/e

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, in base alla gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o l'espulsione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci/e;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottate condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 12 – Tempi modalità di comunicazione dell'azione disciplinare

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 11 dovrà essere reso noto al/alla socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile che decide nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 13 – Definizione del Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- a) dalle Quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di credito
- e) da elargizioni e donazioni;
- f) da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) da entrate da convenzioni;
- h) da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- i) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un Bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei/delle soci/e entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 15 – Residuo attivo dell'esercizio annuale

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, potrà essere accantonato in parte ad un fondo di riserva, il rimanente sarà utilizzato per le finalità istituzionali. L'utilizzo del fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei/delle soci/e.

È fatto divieto a chiunque di ripartire anche in modo indiretto o differito proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

ORGANI SOCIALI

Art. 16 – Organi sociali dell'Associazione

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei/delle soci/e;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche vengono svolte a titolo gratuito

Art. 17 – Diritto di voto

L'assemblea generale dei/delle soci/e è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti/e i/le soci/e. Hanno diritto di voto i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della Quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Art. 18 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto specificando la modalità di invio dell'avviso, entro 10 giorni la prima convocazione della riunione, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.). La mancata operatività del recapito non comporta inadempienza da parte dell'Associazione.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei/delle soci/e aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 19 – Regolarità dell'Assemblea

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio/a può rappresentare in assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un/a socio/a.

Art. 20 – Modifiche allo Statuto

Le delibere volte a modificare il presente Statuto dovranno essere adottate, da un'Assemblea per la cui validità sarà necessario, in prima convocazione il voto favorevole, personale o a mezzo delega, di almeno la metà più uno degli/delle associati/e. Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli/delle associati/e, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione e lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Art. 21 – Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'assemblea stessa. Il/la Presidente dell'assemblea propone un/una Segretario/a verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/delle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro verbali dell'assemblea a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono inviati in copia via email durante i quindici giorni/massimo trenta successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.

Art. 22 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei/delle soci/e, convocata nei termini di cui al primo comma dell'art. 18 ha, in particolare, i seguenti compiti:

- approva/indica/orienta le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il Bilancio consuntivo ai sensi della normativa vigente, il cui prospetto deve essere allegato al Libro verbali;
- elegge e revoca i componenti degli Organi sociali;
- elegge il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei suoi componenti per il mandato successivo, e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- nomina e revoca l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge;
- approva i Regolamenti dei lavori assembleari o altri sottopostigli dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni dei/delle soci/e;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto con le maggioranze previste dall'art. 20.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera l'eventuale trasferimento della Sede legale all'interno del medesimo Comune;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 – Definizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea dei/delle soci/e tra i/le soci/e maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni, tutti/e i suoi componenti sono eventualmente rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di soci/e, non inferiore a tre e non superiore a nove.

Art. 24 – Supporti al Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 25 – Designazione cariche del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: Convoca e presiede il Consiglio;
- il/al Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Tesoriere: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione (quali le funzioni da Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente).

Art. 26 - Compiti del Consiglio Direttivo

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee indicate e approvate in Assemblea;
- predisporre il Bilancio consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente, e l'eventuale Bilancio sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio/a, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- determinare la Quota associativa annuale e stabilire i termini entro cui deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e, di cui all'art.11;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei/delle soci/e;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- predisporre eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea incluso quello per i criteri dei rimborsi spese ai volontari.

Art. 27 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte all'anno oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di un Consiglio Direttivo composto di soli/e tre consiglieri/e occorre che siano tutti presenti per la validità della seduta.

E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel Libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 28 - Partecipazione alla riunioni del Consiglio Direttivo

I/le Consiglieri/e sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei/delle componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i/le non eletti/e in Assemblea, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei/delle soci/e utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 29 – Il/la Presidente

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei/delle soci/e e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

In caso di assenza o di impedimento del/della Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente, se nominato, ovvero al consigliere anziano.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Egli/ella sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli Atti, dei Registri e dei

Libri associativi per tutti/e gli/le associati/e.

Il/la Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri/altre Consiglieri/e, previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, può revocare il Presidente come pure l'intero Consiglio con le stesse maggioranze con cui elegge le cariche.

Art. 30 – Organo di controllo/Revisore dei conti

L'associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo e/o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 – Compiti del/della Tesoriere

La/Il Tesoriere coadiuva la/il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni della Presidenza;
- cura la predisposizione del Bilancio da presentare all'Assemblea; provvede alla tenuta dei Registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei Verbali delle riunioni dell'Assemblea e della Presidenza, la cui stesura è compito del segretario. In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altra persona dei presenti.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 32 – Sciogliere l'Associazione

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei 3/4 dei/delle soci/e in regola con le norme sul tesseramento.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato, in un'assemblea con la partecipazione della maggioranza dei/delle soci/e, con il voto dei ¾ dei soci presenti.


In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i/le soci/e, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 7 SET 2022 N. 2805 Serie 3

per IL DIRETTORE PROVINCIALE

[Signature]
Esercizio Bo/Boq ✓